

Ricorso per cassazione: la procura speciale sottoscritta digitalmente dal cliente deve essere depositata con il file che incorpora la firma digitale

Con la pronuncia n. 24708 del 19 agosto 2026 la Suprema Corte ha chiarito che qualora la procura speciale sia sottoscritta dal cliente mediante firma digitale CADES, per potersi ritenere debitamente sottoscritta deve essere corredata dalla relativa busta telematica, costituita dal file informatico che incorpora il documento originale e contiene l'evidenza informatica della firma e gli elementi necessari alla sua verifica.

Il deposito del solo documento PDF equivale al mancato deposito di una valida procura speciale e determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

Il mancato deposito di una valida procura speciale non può essere sanato nel giudizio di cassazione mediante la successiva produzione della documentazione attestante la sottoscrizione digitale, non operando nel giudizio di legittimità la sanatoria postuma prevista dall'art. 182 c.p.c. e integrando il difetto della procura depositata un vizio di improcedibilità insanabile.